Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 27 febbraio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 857.
Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972 . . Pag. 1291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 858.
Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila . . . . . . Pag. 1293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1974, n. 859.
Modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori . . . . . Pag. 1294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974, n. 860.
Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento ad acquistare un immobile . . . . . Pag. 1296

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.
Ristrutturazione del ruolo organico amministrativo della carriera direttiva degli enti e sezioni di riforma fondiaria. Pag. 1296

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.
Modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Torre del Greco per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura . . . . Pag. 1298

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.
Modificazioni al decreto ministeriale 8 settembre 1972, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Sorrento per il completamento del nuovo edificio giudiziario . . . . Pag. 1298

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Melito Porto Salvo . . . . Pag. 1299

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.
Modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Casalbordino per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario . . . . Pag. 1300

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona. Pag. 1300

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito di ricorso. Pag. 1301

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Dublino l'11 giugno 1971. Pag. 1301

Ministero della sanità: Avviso di rettifica . . . . Pag. 1301

Ministero della pubblica istruzione:

Esito di ricorsi . . . . Pag. 1301

Smarrimento di diplomi originali di laurea . . Pag. 1301

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Gruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1301

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1301

Autorizzazione al comune di Lardirago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1301

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1301

Autorizzazione al comune di Gadesco Pieve Delmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Vallecrosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Pozzomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 1302

Autorizzazione al comune di S. Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 1302

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 1303

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1303

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 1303

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . . . Pag. 1303

Ministero del tesoro: Esito di ricorsi . . . . . Pag. 1303

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », in Roma . . . Pag. 1304

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma . . . Pag. 1304

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma . . . Pag. 1304

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò. Pag. 1304

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », in Cisterna d'Asti. Pag. 1304

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Rocca Priora, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 1304

Fusione della Cassa rurale ed artigiana di Flambro e della Cassa rurale ed artigiana di Castions di Strada, in una unica azienda di credito che assumerà la denominazione di: « Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana (Castions di Strada e Flambro), società cooperativa a responsabilità limitata » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende partecipanti alla fusione medesima . . . . . . Pag. 1304

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Giba e di Aidomaggiore . . . . . Pag. 1304

Nomina di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, in Calatafimi, in liquidazione coatta . Pag. 1305

Regione Emilia-Romagna: Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bologna . . . Pag. 1305

Regione Calabria:

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Spezzano Albanese. Pag. 1305

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Maria del Cedro. Pag. 1305

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Paludi . Pag. 1305

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Nocara Pag. 1305

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 1305

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degi affari esteri: Concorso, per esami, a quarantotto posti di contrattista presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari . . . . Pag. 1306

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica. Pag. 1310

Regione Toscana: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena. Pag. 1310

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara . . . . Pag. 1311

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. **1.**

Adempimenti regionali previsti dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 . . . . Pag. 1312

Regione Calabria:

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. **1.**

Norme per la concessione di contributi straordinari per l'anno 1973 agli enti pubblici ed imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale . . . Pag. 1316

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. **2.**

Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386. Pag. 1316

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. **3.**

Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi . . . . Pag. 1318

Regione Umbria:

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1975, n. **1.**

Iscrizione della regione dell'Umbria come ente associato all'Istituto nazionale di urbanistica . . . . . Pag. 1320

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 857.

Ratifica ed esecuzione del trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla navigazione marittima mercantile, concluso a Mosca il 26 ottobre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 del trattato stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — RUMOR — GIOIA — GUI — VISENTINI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TRATTATO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SULLA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO
DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

Animati dal desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile fra i loro rispettivi Paesi e di contribuire allo sviluppo della navigazione internazionale applicando i princìpi della libera navigazione marittima mercantile e ad evoluzione del trattato di commercio e di navigazione fra l'URSS e l'Italia dell'11 dicembre 1948 hanno stabilito di concludere il presente trattato.

Articolo 1.

Ai fini del presente trattato:

a) per « nave dell'alta Parte contraente » s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della alta Parte stessa;

b) per « membro di equipaggio della nave » s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave nel corso del viaggio un'attività connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Articolo 2.

Le alte Parti contraenti riaffermano il principio della libertà di navigazione mercantile e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra alta Parte contraente oppure compromettere la scelta della bandiera.

Articolo 3.

Sulla base di quanto enunciato nell'articolo 2 del presente trattato, le alte Parti contraenti adotteranno le misure necessarie per migliorare le condizioni di navigazione fra la Repubblica italiana e l'Unione sovietica e per stimolare lo sviluppo delle relazioni in tale settore.

In particolare, le alte Parti contraenti hanno convenuto:

a) d'incoraggiare la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche ai traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi e di non impedire alle navi battenti la bandiera dell'altra alta Parte contraente di effettuare traffici fra i porti del proprio Paese e quelli di altri Paesi;

b) di cooperare all'eliminazione degli ostacoli che potrebbero rendere più difficile lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti di ambedue i Paesi.

Le proposizioni del presente articolo, che considerano i reciproci interessi di ambedue i Paesi, non ledono il diritto di navi battenti bandiera di altri Paesi di partecipare ai traffici tra i porti delle alte Parti contraenti.

Articolo 4.

Ciascuna alta Parte contraente accorderà alle navi dell'altra alta Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci e i passeggeri, nonché per le operazioni commerciali. L'eguaglianza di trattamento si estende alle facilitazioni di ogni specie quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico, come pure ai diritti e alle tasse dovuti a qualsiasi titolo.

Articolo 5.

Le alte Parti contraenti prenderanno, nei limiti delle loro legislazioni e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare il disbrigo delle formalità doganali, sanitarie e delle altre formalità vigenti nei porti stessi.

Articolo 6.

I. — Le navi battenti bandiera di una delle alte Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalità secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale alta Parte contraente.

II. — Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorità di una delle alte Parti contraenti, o da queste riconosciuti, alle navi battenti la propria bandiera.

Le navi di ciascuna delle alte Parti contraenti, munite di certificati di stazza legalmente rilasciati, non saranno sottoposte ad un'altra misurazione nei porti dell'altra alta Parte.

In ogni caso di modifica del sistema di stazzatura da parte di uno dei due Stati, questo ne dovrà dare comunicazione all'altro ai fini dell'accertamento delle condizioni di equivalenza.

Articolo 7.

Ciascuna delle alte Parti contraenti riconoscerà come documento di identità dei membri degli equipaggi, rispettivamente: per le navi italiane il « libretto di navigazione » e per le navi sovietiche il « passaporto di marinaio dell'URSS ».

Articolo 8.

Le persone munite del documento di identità previsto dall'articolo 7 del presente trattato, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorità portuali, possono, previo relativo permesso e senza necessità di visto, nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra alta Parte contraente trattenendosi nell'ambito della città sede del porto.

Scendendo a terra e ritornando a bordo i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di viaggio e della dogana secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

Articolo 9.

Ai marittimi che siano cittadini di una delle due alte Parti contraenti sarà consentito di attraversare il territorio dell'altra alta Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questa alta Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identità di cui all'articolo 7 del presente trattato munito del visto necessario rilasciato dalle autorità dell'altra alta Parte contraente, nonché di una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'armatore o dal suo agente o dal comandante della nave.

I visti suddetti sui documenti d'identità verranno rilasciati, nel periodo di tempo più breve possibile, dalle autorità competenti di ciascuna delle alte Parti contraenti.

I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle alte Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Articolo 10.

Le alte Parti contraenti si riservano il diritto di negare l'ingresso ed il soggiorno nei loro rispettivi territori alle persone in possesso dei documenti di marittimo di cui all'articolo 7 del presente trattato che esse ritengono non desiderabili.

Articolo 11.

Negli interessi della navigazione, il comandante della nave che si trovi in un porto dell'altra alta Parte contraente, oppure un membro dell'equipaggio da lui nominato, otterranno il permesso di recarsi dal funzionario consolare del Paese di cui la nave batte bandiera, oppure dal rappresentante della compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave stessa.

Articolo 12.

Le navi di ciascuna delle alte Parti contraenti che approdano in uno dei porti dell'altra alta Parte contraente, per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero, potranno, conformandosi alle leggi ed ai regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente.

Le suddette navi, passando da un porto di uno dei due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare e completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali.

Col permesso delle autorità competenti, i trasbordi diretti di merci da una nave all'altra possono effettuarsi senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti e senza pagamento di alcuna imposta o diritto, salvo le spese per la sorveglianza.

Articolo 13.

Le compagnie o le società di navigazione che hanno la sede della direzione effettiva sul territorio di una delle alte Parti contraenti non saranno tassabili nel territorio dell'altra alta Parte contraente per i redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, dell'attività di trasporto marittimo di merci e di passeggeri.

Il contenuto e le modalità di applicazione del precedente comma verranno precisate con apposito accordo da stipularsi nel prossimo futuro.

Articolo 14.

Qualora una nave di una delle alte Parti contraenti subisca naufragio o altro sinistro sulla costa dell'altro Paese, la nave ed il carico godranno nel territorio di questa alta Parte gli stessi diritti e benefici che sono accordati alle navi ed ai carichi nazionali. Al comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessaria nella stessa misura e con le stesse modalità applicabili alle navi nazionali.

Il carico e gli oggetti recuperati dalla nave che abbia subito naufragio od altro sinistro non saranno sottoposti ad alcun dazio o diritto doganale, salvo il caso che questi oggetti siano destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altra alta Parte contraente.

Articolo 15.

I. — Le autorità giudiziarie di una alta Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione sulle controversie civili tra il comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altra alta Parte contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.

II. — Le autorità di un'alta Parte contraente non eserciteranno la giurisdizione penale per eseguire l'arresto di una persona o per compiere atti di istruzione a bordo di una nave battente bandiera dell'altra alta Parte contraente che si trovi in un porto della prima alta Parte contraente, se non nei seguenti casi:

a) se le conseguenze del reato si ripercuotono sul territorio della prima alta Parte contraente;

b) se il reato, o le sue conseguenze, sono di tale natura da turbare la tranquillità o l'ordine pubblico a terra e nel porto o nelle acque territoriali della prima alta Parte contraente, come pure se il reato può compromettere la sicurezza pubblica nei medesimi luoghi;

c) se nel reato siano state coinvolte persone estranee all'equipaggio, ovvero il reato sia stato comunque commesso da o contro un cittadino della prima alta Parte contraente;

d) se l'infrazione costituisca grave reato contro la vita o l'incolumità personale.

III. — Le disposizioni di cui al paragrafo II del presente articolo non pregiudicano l'applicazione, da parte delle autorità locali, delle norme concernenti la repressione del traffico degli stupefacenti, la disciplina doganale e sanitaria, né l'esplicazione ad opera delle medesime autorità di altre misure di controllo relative alla sicurezza delle navi e dei porti, alla tutela della vita umana, alla sicurezza dei carichi ed al soggiorno degli stranieri.

Articolo 16.

Il trattamento che le due alte Parti contraenti reciprocamente si concedono con il presente trattato non si estende:

a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra alta Parte ed alla navigazione interna;

b) all'esercizio della pesca;

c) all'esercizio dei servizi marittimi, dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;

d) ai privilegi concessi alle società per lo sport;

e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;

f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigrati;

g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria per determinati periodi e circostanze l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.

Articolo 17.

In base ad intese fra gli organi competenti delle alte Parti contraenti, delegazioni tecniche dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati e per trattare tutte le altre questioni di reciproco interesse connesse al presente trattato.

Articolo 18.

Il presente trattato sarà ratificato e lo scambio degli strumenti di ratifica avverrà in Roma nel più breve tempo possibile.

Esso entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a 12 mesi dalla data in cui una delle alte Parti contraenti ne avrà notificata la denuncia per iscritto all'altra alta Parte contraente.

FATTO a Mosca, il 26 ottobre 1972 in doppio originale, in italiano ed in russo, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
ANDREOTTI

Per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
KOSSIGHIN

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **858.**

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Chirurgia maxillo-facciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1974, n. **859**.

Modificazioni allo statuto della Società italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titolo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1942, n. 1799, con il quale fu approvato lo statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore (E.I.D.A.);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quello di « Società italiana degli autori ed editori » (S.I.A.E.);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274, e l'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, con il quale è stato approvato lo statuto della S.I.A.E.;

Viste le proposte di modificazioni statutarie approvate dall'assemblea delle commissioni di sezione della S.I.A.E. nell'adunanza del 26 maggio 1973;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, sono apportate le modificazioni indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il n. 3) del primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« 3) *Sezione drammatica, operette e riviste* (*D.O.R.*).

Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza.

Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi ».

Art. 3.

Al secondo comma dell'art. 7 è aggiunta la frase seguente:

« Le persone fisiche e le persone giuridiche che hanno, rispettivamente, la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro della Comunità economica europea, istituita con il trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1303, sono equiparate alle persone fisiche e giuridiche di cittadinanza o nazionalità italiana ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 9 è soppresso.

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« Per talune sezioni il regolamento generale potrà prevedere limitazioni riguardanti l'estensione del mandato conferito alla Società ai sensi del comma precedente e disporre altresì l'obbligo per l'iscritto di dichiarare tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione delle quali abbia o acquisti diritti ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 11 l'espressione « dieci anni » è sostituita dall'espressione « cinque anni » e la espressione « decennio » è sostituita dall'espressione « quinquennio ».

Nel terzo comma dell'art. 11 l'espressione « dieci anni » è sostituita dall'espressione « cinque anni ».

Art. 7.

Dopo il secondo comma dell'art. 12 è inserito il seguente nuovo comma:

« Gli iscritti che abbiano superato l'età di ottanta anni e quelli riconosciuti ciechi, sordomuti o invalidi permanenti, in base alle norme di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 648, 21 agosto 1950, n. 698, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere esonerati dal pagamento delle quote annuali di associazione, con deliberazione motivata del presidente ».

Art. 8.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

« *a*) allorché viene meno il requisito della cittadinanza o della nazionalità previsto dall'art. 7 ».

Art. 9.

Nel primo comma dell'art. 21 l'espressione « patrimonio letterario, artistico e scientifico della Nazione » è sostituita dall'espressione « patrimonio letterario e artistico italiano ».

Art. 10.

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

« Non può tuttavia essere dichiarata la decadenza a norma dell'art. 12 dei soci autori, rimanendo salvo in ogni caso il diritto della Società di recuperare le somme di cui essa sia creditrice ».

All'art. 24 è aggiunto il seguente quarto comma:

« La decadenza è pronunciata dalla commissione o dalle commissioni di sezione competenti. Contro il provvedimento l'interessato può ricorrere al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso ».

Art. 11.

L'intestazione del titolo IV è sostituita dalla seguente: « SANZIONI ».

Art.12.

Il n. 2) del secondo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

« 2) la pena pecuniaria fino a lire cinquecentomila ».

Art. 13.

Il n. 3) del secondo comma dell'art. 32 è completato come segue:

« ...; può altresì delegare il direttore generale a rilasciare la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura civile, a sottoscrivere il ricorso previsto dall'art. 638 dello stesso codice, nonché a sottoscrivere atti e ricorsi in materia fiscale e di assicurazione obbligatoria ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 37 è sostituito dal seguente:

« Le commissioni di sezione sono presiedute dal presidente della Società e composte di commissari nel numero e con le qualifiche di seguito indicate:

per la sezione lirica, commissari n. 6, dei quali: due autori della parte musicale ed un autore della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; tre editori di dette opere e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione musica, commissari n. 26, dei quali: otto autori di musica, di cui tre di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche e cinque di composizioni varie; cinque autori della parte letteraria di composizioni varie; tredici editori di musica e congiuntamente concessionari di diritti di esecuzione;

per la sezione drammatica, operette e riviste, commissari n. 14, dei quali: cinque autori di opere drammatiche o di genere affine, un autore della parte musicale ed un autore della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe, due autori di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; tre concessionari di diritti di rappresentazione di opere drammatiche o affini, due editori di operette, riviste e opere analoghe e congiuntamente concessionari di diritti di rappresentazione;

per la sezione opere letterarie e arti figurative, commissari n. 6, dei quali: tre autori e tre editori di opere letterarie o figurative;

per la sezione cinema, commissari n. 6, dei quali: tre autori di opere cinematografiche (autori di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche ovvero direttori artistici) e tre produttori o concessionari di opere cinematografiche ».

Dopo il terzo comma all'art. 37 è aggiunto il seguente comma:

« Allorquando sono trattate le questioni di cui al penultimo comma dell'art. 10, il presidente, con le modalità stabilite dal regolamento generale, può designare a partecipare alle riunioni delle commissioni di sezione soci e iscritti che presentino motivata istanza, e le cui opere siano assegnate alla competenza della rispettiva sezione. Gli iscritti debbono avere determinati requisiti per anzianità di iscrizione e per numero di opere dichiarate alla Società ».

Art. 15.

Il paragrafo I) del terzo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

« I) *Categoria Autori.* — *a*) della parte musicale di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; *b*) di brani staccati di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe e di composizioni sinfoniche; *c*) della parte musicale di composizioni varie; *d*) della parte musicale di operette, riviste e opere analoghe e di opere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione; *e*) della parte letteraria di opere liriche, balletti, oratori e opere analoghe; *f*) della parte letteraria di composizioni varie; *g*) di opere drammatiche; *h*) della parte letteraria di operette, riviste e opere analoghe; *i*) della parte letteraria di opere create appositamente per la radio diffusione e la televisione; *l*) di opere letterarie o figurative; *m*) di soggetti o di sceneggiature di opere cinematografiche (compresi i direttori artistici) ».

Nel paragrafo II) dello stesso terzo comma dell'articolo 38 la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) di opere letterarie o figurative ».

Il quarto comma dell'art. 38 è soppresso.

Art. 16.

Nel terzo comma dell'art. 39 viene soppressa l'espressione « durante il triennio ».

Art. 17.

Nel primo comma dell'art. 43 l'espressione « in via ordinaria » è soppressa.

Il secondo comma dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

« L'assemblea viene altresì convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno dalla metà dei suoi componenti ».

L'ultimo comma dell'art. 43 è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta. Per la deliberazione concernente la designazione del presidente della Società occorre la maggioranza dei tre quarti dei votanti. Tuttavia, in terza votazione, tale elezione ha luogo con deliberazione adottata a maggioranza assoluta. Le deliberazioni di cui ai numeri 1), 2) e 9) dell'art. 42 sono adottate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi dei votanti ».

Art. 18.

Il secondo comma dell'art. 47 è sostituito dal seguente:

« I membri della commissione dei ricorsi non possono ricoprire le cariche di membro del consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione ».

Art. 19.

L'art. 56 è sostituito dal seguente:

« Le sezioni e i servizi non hanno autonomia amministrativa e contabile.

La sezione musica può essere organizzata in più uffici direzionali, in relazione ai diritti tutelati, conformemente a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 52.

I servizi di diffusione delle opere dell'ingegno ed i servizi di riscossione di tasse, imposte, contributi e diritti possono avere contabilità separate da quella concernente le altre gestioni della Società ».

Art. 20.

Nel primo comma dell'art. 58 la cifra « 1.000.000.000 » è sostituita dalla cifra « 2.000.000.000 ».

Il secondo comma dell'art. 58 è completato nel modo seguente:

« ... alle quali sia stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica ».

Il terzo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare di tali quote è determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno ».

Art. 21.

Nell'ultimo comma dell'art. 59 l'espressione « trenta giorni » è sostituita dall'espressione « venti giorni ».

Art. 22.

L'art. 61 è sostituito dal seguente:

« La Società provvede alla gestione, con contabilità separata, della " Cassa di previdenza dei soci della Società italiana degli autori ed editori ", costituita ai sensi dell'art. 48-*bis* dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 643.

La Società ed i soci contribuiscono al finanziamento della cassa nei modi previsti dall'art. 58 e mediante contributi da determinarsi secondo le norme del regolamento della cassa, approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione ai sensi dell'art. 42 del presente statuto ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — ZAGARI — TANASSI — COLOMBO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974, n. **860**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento ad acquistare un immobile.

N. 860. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 48.000.000, l'immobile costituito da un locale al piano terreno e dall'intero primo piano del palazzo Salvadori, in Trento, alla via Suffragio, di proprietà della signora Camilla Salvadori in Malfatti, come da atto di compravendita del 24 dicembre 1969, per notaio Carlo Defant di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 114

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1973.

Ristrutturazione del ruolo organico amministrativo della carriera direttiva degli enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e successive modifiche concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1971, registro n. 17, foglio n. 135, con il quale sono state determinate le nuove piante organiche e le qualifiche del personale del ruolo amministrativo centrale e periferico ad esaurimento per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in particolare gli articoli 15 e 17 relativi al passaggio alle Regioni a statuto ordinario del personale in servizio presso gli uffici periferici e presso l'amministrazione centrale per i contingenti stabiliti nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973, registro n. 4, foglio n. 199, col quale, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, a far tempo dal 1° aprile 1972, sono stati messi a disposizione delle regioni a statuto ordinario cinque unità appartenenti al ruolo amministrativo, distribuite, per qualifica, come di seguito:

direttori di divisione . . .	3
direttori di sezione	2

e corrispondentemente è stato ridotto il ruolo ad esaurimento amministrativo centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria di un pari numero di posti nelle singole qualifiche;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Accertata la mancanza di personale che abbia beneficiato dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, numero 336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la tabella XI, quadro *B* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, la quale fissa i posti dei dirigenti amministrativi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in numero di quarantacinque complessivamente e, in particolare, dodici posti di dirigente superiore e trentatre posti di primo dirigente;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, doversi procedere alla specificazione della nuova pianta organica e della denominazione delle qualifiche del ruolo ad esaurimento amministrativo centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

Visto il decreto ministeriale pari data col quale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stato stabilito che al ruolo dirigenziale amministrativo si accede, tra l'altro, dal ruolo ad esaurimento amministrativo centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

Considerato che ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, della dotazione organica complessiva delle qualifiche ad esaurimento, stante la concorrenza di più ruoli all'unico quadro dirigenziale amministrativo, occorre sottrarre da ciascun ruolo il numero dei posti dirigenziali in misura pari al numero degli impiegati inquadrati nello stesso quadro dirigenziale;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 nella dotazione organica del ruolo dirigenziale amministrativo non incidono impiegati provenienti dal ruolo ad esaurimento amministrativo centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria;

Considerato che la dotazione organica complessiva, per le due qualifiche ad esaurimento, è stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale in attività di servizio (zero) e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione o equiparata (trentatre), ridotta del numero complessivo dei posti di organico di cui al quadro *B* della tabella XI annessa al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, limitatamente a quelli nei quali hanno trovato, alla data del 12 dicembre 1972, inquadramento impiegati del ruolo ad esaurimento amministrativo centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria (zero);

Considerato che, ai sensi dell'art. 60 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, la dotazione organica complessiva, per le due qualifiche ad esaurimento (trentatre) va ripartita in misura pari tra le due stesse qualifiche e, quindi, in numero di diciassette posti per la qualifica di ispettore generale e di sedici posti per quella di direttore di divisione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 60, secondo comma, per le qualifiche inferiori a primo dirigente la dotazione organica complessiva è da rideterminarsi sottraendo alla dotazione dell'intero ruolo organico alla data del 12 dicembre 1972 (che è di duecentotrentasette) i posti conferiti per le qualifiche dirigenziali del ruolo amministrativo (zero);

Ritenuto, pertanto, che la dotazione organica complessiva del ruolo ad esaurimento amministrativo centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria per le qualifiche previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, risulta essere di duecentotrentasette di cui cinquantanove (pari ad 1/4) per la qualifica di direttore aggiunto di divisione e centosettantotto cumulativamente per le qualifiche di direttore di sezione e di consigliere;

Ritenuto che, in corrispondenza dei posti ad esaurimento (trentatre) previsti per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, devono essere accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il ruolo amministrativo ad esaurimento centrale e periferico per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria è determinato come segue:

Qualifiche ad esaurimento	Numero dei posti
ispettore generale	17
direttore di divisione ad esaurimento . .	16

Art. 2.

Dalla stessa data del 12 dicembre 1972, il ruolo amministrativo centrale e periferico ad esaurimento per il personale degli enti e sezioni di riforma fondiaria per le qualifiche inferiori a primo dirigente è determinato come segue:

Parametri	Qualifiche	Numero dei posti
530 487 455 426 387	direttore aggiunto di divisione	59
307 257 190	direttore di sezione e consigliere	178
		237

Art. 3.

Nella qualifica di direttore aggiunto di divisione sono accantonati trentatre posti pari al numero dei posti previsti per le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui all'art. 1, tali posti saranno utilizzati a misura che si ridurranno quelli delle suddette qualifiche ad esaurimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1974
Registro n. 24 *Agricoltura, foglio n.* 131

(1266)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Torre del Greco per la costruzione di un nuovo edificio per la pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, con il quale il comune di Torre del Greco è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Torre del Greco decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Torre del Greco decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 148

(1199)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 8 settembre 1972, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Sorrento per il completamento del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972, con il quale il comune di Sorrento è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento della costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 4 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza del termine previsto dall'art. 2;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto interministeriale 8 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per il completamento della costruzione del nuovo edificio giudiziario di Sorrento decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 161

(1200)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Melito Porto Salvo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Melito Porto Salvo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Melito Porto Salvo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri naturali formati dal mare, da una buona vegetazione arborea a diretto contatto col mare, nonchè meravigliose composizioni naturali legate alla conformazione del terreno e alle accidentalità dei colli e colline: quadri di suggestiva bellezza godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico e soprattutto agli osservatori che percorrono sia la strada nazionale che quella ferroviaria;

Decreta:

Una parte del territorio del comune di Melito Porto Salvo ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: fogli catastali contraddistinti dai numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Detto comprensorio è formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di San Lorenzo, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 39, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 32, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 30, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 23, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 18, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 17, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Montebello Jonico, indi da detta linea di confine fino alla riva del mare Jonio sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Melito Porto Salvo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° ottobre 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, PANORAMICHE E PAESISTICHE DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

Verbale n. 5 *della riunione del* 6 *giugno* 1972

Oggi 6 giugno 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MELITO PORTO SALVO - Protezione di una zona del territorio comunale;

(*Omissis*).

Il presidente, alle ore 17,10, controllato che il sindaco del comune di Melito Porto Salvo è stato invitato con lettera raccomandata A. R. n. 3872 del 29 maggio 1972 a partecipare alla odierna riunione, visto che il medesimo non si è presentato, né ha giustificato la sua assenza, dispone che la commissione prosegua ugualmente i suoi lavori per discutere l'argomento di cui al punto 2) dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Detto comprensorio può essere delimitato come segue:

Si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali del comune di Melito Porto Salvo contraddistinti dai numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Detto comprensorio è formato dalla riva del mare Jonio fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di San Lorenzo, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 39, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 32, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 30, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 23, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 18, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea limite del foglio catastale 17, indi da detta linea limite fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Montebello Jonico, indi da detta linea di confine fino alla riva del mare Jonio sopra detto.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione al riguardo, alla quale prendono parte i vari membri intervenuti, la suddetta proposta di tutela, secondo le limitazioni sopra descritte, viene messa ai voti e all'unanimità accettata. Il presidente constatata la maggioranza dei pareri favorevoli alla tutela, dichiara, a nome della commissione ed ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvata la protezione testè citata secondo i limiti sopra descritti.

(*Omissis*).

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Casalbordino per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, con il quale il comune di Casalbordino è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Casalbordino decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Casalbordino decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 168

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1975.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Savona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	6.810
Salariati fissi:		
comuni	»	4.743
qualificati	»	5.289
specializzati	»	5.834

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 78, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario in data 23 giugno 1973, proposto dal geom. Armando Lichinchi per l'annullamento della deliberazione 23 marzo 1973, n. 53834, della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli ex internati civili in Germania, e loro familiari superstiti, con la quale veniva disattesa la domanda diretta ad ottenere la qualifica di perseguitato politico, a norma e per gli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni.

(1416)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Dublino l'11 giugno 1971.

Il 14 febbraio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 ottobre 1974, n. 583, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 28 novembre 1974, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Dublino l'11 giugno 1971.

In conformità all'art. 27 la convenzione è entrata in vigore il 14 febbraio 1975.

(1417)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'8 febbraio 1975, concernente: « Profilassi dell'anemia infettiva degli equini », al primo comma dell'art. 6. dove è scritto: « A decorrere dal *16 maggio 1975* non sono ammessi ... », deve leggersi: « A decorrere dal *1° maggio 1975* non sono ammessi ... ».

(1695)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 141, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 14 settembre 1970 dal sig. Demetrio Spanò, già insegnante tecnico-pratico, per la mancata corresponsione degli assegni per il periodo dal 19 marzo 1969 al 7 aprile 1969.

(1125)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 280, è stato dichiarato inammissibile per decorrenza dei termini il ricorso straordinario prodotto in data 6 giugno 1968 dal prof. Luigi Bassoli, avverso il mancato riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità derivante dal servizio militare prestato tra il 16 ottobre 1939 e il 1° novembre 1940

(1123)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Lino Secondo Minto, nato a Santa Maria di Sala (Venezia) il 7 ottobre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Modena il 13 luglio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1151)

Il dott. Ugo De Santis, nato a Molfetta il 28 marzo 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bari il 16 novembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1152)

Il dott. Luigi Fabio Turato, nato a Tribano (Padova) l'8 giugno 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 13 novembre 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(1153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Gruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.646.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1068/M)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1975, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1069/M)

Autorizzazione al comune di Lardirago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Lardirago (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1048/M)

Autorizzazione al comune di Tizzano Val Parma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Tizzano Val Parma (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1049/M)

Autorizzazione al comune di Gadesco Pieve Delmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Gadesco Pieve Delmona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1050/M)

Autorizzazione al comune di Vallecrosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Vallecrosia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1051/M)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Tula (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1052/M)

Autorizzazione al comune di Pozzomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Pozzomaggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1053/M)

Autorizzazione al comune di Osilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Osilo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1054/M)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1055/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Nughedu San Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1056/M)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1057/M)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1058/M)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1059/M)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1060/M)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1061/M)

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1062/M)

Autorizzazione al comune di S. Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1063/M)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.222.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1064/M)

Autorizzazione al comune di Nurallao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Nurallao (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1065/M)

Autorizzazione al comune di Mamoiada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Mamoiada (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1066/M)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1975, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1067/M)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 88, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 14 novembre 1969 dal signor Skocaj Danilo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 3154-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1579)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 89, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 22 aprile 1970 dal sig. Slokovic Umberto, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5855-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1580)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 80, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 settembre 1970 dal signor Luches Francesco, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5344-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1581)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1975, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 31, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 14 novembre 1969 dal signor Modrusan Romano, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8073-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1582)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 81, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 3 novembre 1969 dalla signora Marinaz Maria vedova Lisjak, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7917-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1583)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 63, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 7 gennaio 1971 dal sig. Usic Slobodan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5306-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1584)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 84, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 6 novembre 1969 dalla signora Petroni Gisella in Sterpin, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4679-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1585)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 85, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 9 giugno 1970 dalla sig.ra Soldatic Marija nata Poropat, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5936-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1586)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 86, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 15 luglio 1970 dalla sig.ra Spacapan Ana nata Boskin, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5862-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1587)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 87, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 agosto 1969 dal sig. Sivitz Sergio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 5454-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1588)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 13 febbraio 1975, i poteri conferiti all'avv. Eduardo Fracassi, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Pietraforte », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1975.

(1572)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 13 febbraio 1975, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1975.

(1573)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 13 febbraio 1975, i poteri conferiti al dott. Rosario Piro, commissario governativo della società cooperativa edilizia « I magnifici sette », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1975.

(1574)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 31 gennaio 1975, i poteri conferiti al dott. Giovanni Villani, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò (Lecce), sono stati prorogati fino al 30 giugno 1975.

(1575)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 15 febbraio 1975, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », in Cisterna d'Asti (Asti), composto dai signori:

Suadoni rag. Angelo, presidente;

Romano dott. Bruno e Olivetti Bartolomeo, membri.

(1576)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Rocca Priora, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 gennaio 1975, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana del Tuscolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Rocca Priora (Roma), in amministrazione straordinaria, il dott. Giovanni Battistoni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1548)

Fusione della Cassa rurale ed artigiana di Flambro e della Cassa rurale ed artigiana di Castions di Strada, in una unica azienda di credito che assumerà la denominazione di: « Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana (Castions di Strada e Flambro), società cooperativa a responsabilità limitata » e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende partecipanti alla fusione medesima.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Flambro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Flambro, frazione del comune di Talmassons (Udine), in data 28 aprile 1974, e della Cassa rurale ed artigiana di Castions di Strada, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine), in data 24 aprile 1974, relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Flambro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Flambro, frazione del comune di Talmassons (Udine) e della Cassa rurale ed artigiana di Castions di Strada, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine) in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione sociale di « Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana (Castions di Strada e Flambro), società cooperativa a responsabilità limitata », alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana della Bassa Friulana (Castions di Strada e Flambro), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castions di Strada (Udine), è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate siti in Castions di Strada (Udine) ed in Flambro, frazione del comune di Talmassons (Udine).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1975

Il Governatore: CARLI

(1284)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Giba e di Aidomaggiore

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Sandro Ibba è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giba (Cagliari).

Il dott. Aldo Atzori è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Governatore: CARLI

(1282)

Nomina di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, in Calatafimi, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;
Visto il decreto dell'assessore delegato del presidente della regione siciliana in data 20 agosto 1969 che pone in liquidazione il Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, con sede in Calatafimi (Trapani);
Visto il proprio provvedimento in data 10 settembre 1969 relativo, fra l'altro, alla nomina del rag. Vincenzo Di Marco a componente il comitato di sorveglianza della predetta azienda;
Considerato che il rag. Di Marco è deceduto, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Marco Cernigliaro è nominato componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, con sede in Calatafimi (Trapani), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del rag. Vincenzo Di Marco, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1975

Il Governatore: CARLI

(1207)

REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bologna

Con deliberazione 23 novembre 1974, n. 3273, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna è classificata, tra le provinciali, la strada comunale « Case Forlai » in comune di Granaglione, della lunghezza di km 7 + 600 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), che ha origine ove termina la strada provinciale « Granaglione », raggiunge la località Boschi ove, in prossimità della chiesa, si dirama in due bracci, di cui il primo raggiunge case Forlai, mentre il secondo attraversa case Boni e case Evangelisti, termina sulla strada statale n. 632 « Traversa di Pracchia » in località bivio Casa della Salma, ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.
Il tratto sopra indicato cessa di conseguenza di essere classificato comunale.

(1163)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Spezzano Albanese.

Con decreto del presidente della regione 17 gennaio 1975, n. 80, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 370, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Spezzano Albanese (Cosenza) adottato dal comune stesso con atto consiliare 15 settembre 1972, n. 51.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1508)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Maria del Cedro.

Con decreto del presidente della regione 23 gennaio 1975, n. 125, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 369, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Maria del Cedro (Cosenza) adottato dal comune stesso con atto consiliare 12 giugno 1971, n. 22.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1509)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Paludi

Con decreto del presidente della regione 17 settembre 1974, n. 1060, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 339, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Paludi (Cosenza) adottato dal comune stesso con atto consiliare 19 dicembre 1971, n. 60.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1510)

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Nocara

Con decreto del presidente della regione 6 settembre 1974, n. 1053, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 338, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Nocara (Cosenza) adottato dal comune stesso con atto consiliare 7 giugno 1971, n. 16.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1511)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3073-29/V del 14 luglio 1932, con il quale il cognome di nascita della sig.ra Bach Luigia ved. Vessiak, nata a Trieste il 15 settembre 1875, venne ridotto nella forma italiana di « Bachi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Roberto e Romilda Bach ed alla nipote Elj Bach;
Vista la domanda di data 10 gennaio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Guido Bachi, nato a Trieste il 9 agosto 1940 e qui residente in via Sommacco, 3, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Bach », posseduto dal padre Roberto prima della emanazione del nominato decreto;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Roberto, Bachi Guido, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Bach ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Bachi assunto dalla moglie del predetto, Maria Giacomini, nata a Trieste il 23 dicembre 1946.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Bachi Barbara, nata a Trieste il 6 giugno 1970;

2) Bachi Massimiliano, nato a Trieste il 14 novembre 1972.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 7 febbraio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(1399)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3836-29/V dell'8 giugno 1933, con il quale il cognome del sig. Kalc Giuseppe, nato a Trieste il 10 marzo 1885, venne ridotto nella forma italiana di « Calzi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Zagar ed ai figli Eugenio, Ludmilla, Zdenka e Stanislava;

Vista la domanda di data 27 dicembre 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Dusan Calzi, nato a Trieste il 13 ottobre 1946 e qui residente in via del Sabotino, 6, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kalc », posseduto dal padre Eugenio prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa e revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Eugenio, Dusan Calzi, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kalc ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome assunto dalla moglie del predetto, Carli Annamaria, nata a Trieste il 27 luglio 1949 e per quello del figlio Calzi Tomaž, nato a Trieste il 14 agosto 1972.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 31 gennaio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(1164)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/29985 del 14 marzo 1930, con il quale il cognome del sig. Štoka Simone, nato a Trieste il 20 ottobre 1876, venne ridotto nella forma italiana di « Stocca », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giovanna Starc ed ai figli Giovanni, Giuseppe, Riccardo, Giustina, Giovanna, Angelo e Romano;

Vista la domanda di data 8 febbraio 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Angelo Stocca, nato a Trieste il 2 luglio 1919 e qui residente - Contovello, 280, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Štoka »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Simone, Angelo Stocca, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Štoka ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 13 febbraio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(1400)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quarantotto posti di contrattista presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 17 luglio 1970, n. 569, recante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, recante norme per l'iscrizione all'albo degli aspiranti contrattisti e per la loro riassunzione e tenuto conto della disponibilità dei posti nel contingente anche in relazione alla facoltà di cui al secondo comma dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno 1975 è consentita l'assunzione di personale a contratto di cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 modificati dalla legge n. 569 del 1970, presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani aventi sede in Paesi compresi nelle seguenti aree geografiche: Africa a Sud del Sahara, America latina, Europa orientale e balcanica, Nord America, Paesi arabi e sottoelencati Stati:

Francia;
Belgio;
Gran Bretagna;
Repubblica federale tedesca;
Svizzera;
Afganistan;
Cina;
Indonesia.

Art. 2.

Possono essere assunti a contratto coloro che:

1) abbiano la cittadinanza italiana;

2) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età;

3) siano di buona condotta;

4) siano di sana costituzione fisica;

5) abbiano una permanenza di almeno due anni in Paesi dell'area geografica cui appartiene la sede di destinazione;

6) siano forniti di titolo di studio corrispondente alle mansioni contrattuali per le quali chiedono l'assunzione (diploma di istruzione secondaria di 2° grado per le mansioni di concetto, diploma di istruzione secondaria di 1° grado per le mansioni esecutive, licenza elementare per le mansioni ausiliarie);

7) posseggano le conoscenze linguistiche e gli altri requisiti specifici indicati nel successivo art. 3 in relazione alle singole sedi.

Art. 3.

Le sedi e le mansioni per le quali è prevista nell'anno 1975 l'assunzione di personale a contratto sono quelle che vengono di seguito elencate con l'indicazione delle conoscenze linguistiche e dei requisiti particolari specificamente richiesti per ciascuna destinazione:

(SEDI PER LE QUALI È RICHIESTA LA PERMANENZA DI ALMENO DUE ANNI NELL'AREA GEOGRAFICA)

Sede	Mansioni	Numero dei posti	Requisiti particolari
Area geografica dell'Africa a Sud del Sahara			
Amb. Lusaka	Esecutive	1	Conoscenza della lingua inglese, stenodattilografia
C. G. Addis Abeba	Esecutive	1	Conoscenza della lingua inglese, stenodattilografia
Amb. Monrovia	Concetto	1	Conoscenza parlata e scritta della lingua inglese, conoscenza delle istituzioni e dello ambiente locale
Amb. Nairobi	Esecutive	1	Conoscenza della lingua inglese, stenodattilografia
Amb. Mogadiscio	Esecutive	1	Conoscenza della lingua inglese, stenodattilografia
Cons. Chisimaio	Esecutive	1	Conoscenza della lingua inglese, dattilografia
C. G. Luanda	Concetto	1	Nozioni legislazione consolare, nozioni di legislazione sociale in Angola
Amb. Tananarive	Concetto	1	Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua francese e conoscenza della lingua malgascia, esperienza nel settore amministrativo e consolare
Amb. Dar Es Salaam	Esecutive	1	Nozioni di Kismahili parlato, conoscenza della lingua inglese, dattilografia
Amb. Brazzaville	Esecutive	1	Conoscenza parlata e scritta della lingua francese, dattilografia
Amb. Kinshasa	Esecutive	1	Dattilografia, buona conoscenza parlata e scritta della lingua francese
Amb. Al Kuwait	Concetto	1	Conoscenza compiti di segreteria, buona conoscenza della lingua inglese
Amb. Kampala	Esecutive	1	Conoscenza della lingua inglese, dattilografia
Area geografica dell'America latina			
C. G. Rio de Janeiro	Ausiliarie	1	Conoscenza della lingua portoghese, patente di guida
C. G. Rosario	Concetto	1	Buona conoscenza parlata e scritta della lingua spagnola, conoscenza dei compiti e attività di un ufficio consolare
Cons. Bahia Blanca	Concetto	1	Buona conoscenza parlata e scritta della lingua spagnola, conoscenza dei compiti e attività di un ufficio consolare
Area geografica dell'Europa orientale e balcanica			
Amb. Mosca	Concetto	1	Ottima conoscenza della lingua russa parlata e scritta, conoscenza delle istituzioni dell'Unione Sovietica
Amb. Varsavia	Concetto (Uff. Comm.)	1	Buona conoscenza scritta e parlata del polacco, conoscenza della lingua francese o inglese, conoscenza usi e costumi locali, interpretariato e traduzioni, pratica servizio stampa
Area geografica del Nord America			
Rappr. perm. d'Italia ONU - New York	Ausiliarie	1	Conoscenza parlata dell'inglese, patente di guida, conoscenza di meccanica, esperienza come autista da almeno 4 anni, conoscenza geografica dell'area metropolitana di New York e dintorni.
C. G. New York	Concetto	1	Buona conoscenza scritta e parlata dell'inglese, nozioni di legislazione consolare, conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare e delle istituzioni e ambiente degli Stati Uniti

Sede	Mansioni	Numero dei posti	Requisiti particolari
	Area geografica dei Paesi arabi		
Amb. Amman	Esecutive	1	Stenodattilografia, buona conoscenza della lingua inglese, cognizioni della lingua francese, conoscenza dell'arabo parlato, nozioni di contabilità
Amb. Il Cairo	Esecutive	1	Stenografia in inglese e francese, buona conoscenza delle lingue inglese-francese e araba scritta e parlata, dattilografia
C. G. Bengasi	Concetto	1	Conoscenza compiti di segreteria, buona conoscenza della lingua araba e/o inglese
Amb. Tripoli	Esecutive	1	Dattilografia, ottima conoscenza della lingua inglese, conoscenza dell'ambiente di lavoro
Amb. Tunisi	Concetto	1	Conoscenza dei compiti di segreteria, stenodattilografia, buona conoscenza della lingua francese
	(SEDI PER LE QUALI È RICHIESTA LA PERMANENZA DI ALMENO DUE ANNI NEL PAESE STESSO)		
	Francia		
C. G. Lione	Concetto	1	Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta, conoscenza dell'ambiente e nozioni di legislazione consolare
	Belgio		
C. G. Liegi	Concetto	1	Buona conoscenza scritta e parlata della lingua francese, nozioni di legislazione consolare, conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare, conoscenza delle istituzioni e dell'ambiente in Belgio
C. G. Liegi	Esecutive	1	Conoscenza della tenuta di archivio e dello ambiente in Belgio
Cons. Bruxelles	Esecutive	1	Nozioni di legislazione consolare, conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare, conoscenza delle istituzioni e dell'ambiente in Belgio, archivio
	Gran Bretagna		
Cons. Manchester	Concetto (per Uff. Ass. Soc.)	1	Buona conoscenza scritta e parlata dell'inglese, conoscenza dell'ambiente di lavoro e dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale, nozioni di legislazione sociale
	Repubblica federale tedesca		
C. G. Amburgo	Concetto	1	Buona conoscenza della lingua tedesca, nozioni di legislazione consolare, conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare, conoscenza delle istituzioni e dell'ambiente in Germania
Cons. Hannover	Esecutive	1	Dattilografia, buona conoscenza della lingua tedesca
C. G. Colonia	Concetto	1	Buona conoscenza della lingua tedesca, nozioni di legislazione consolare, conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare. conoscenza delle istituzioni e dell'ambiente in Germania
Cons. Dortmund	Esecutive	1	Buona conoscenza della lingua tedesca, nozioni sulla tenuta di archivio
C. G. Stoccarda	Concetto	1	Conoscenza scritta e parlata della lingua tedesca, conoscenza dell'ambiente di lavoro e compiti del settore di assistenza sociale, nozioni di legislazione sociale
C. G. Stoccarda	Esecutive	1	Conoscenza parlata della lingua tedesca, nozioni di legislazione consolare, dattilografia

Sede	Mansioni	Numero dei posti	Requisiti particolari
C. G. Stoccarda	Esecutive	1	Conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca, ottima pratica di dattilografia
Amb. Bonn	Esecutive	1	Conoscenza del tedesco scritto e parlato, conoscenza geografica della Repubblica federale tedesca delle circoscrizioni scolastiche, dei regolamenti dei ginnasi
V. C. Friburgo	Esecutive	1	Conoscenza della lingua tedesca, dattilografia, tenuta archivio
V. C. Friburgo	Ausiliarie	1	Patente guida, conoscenza della lingua tedesca parlata
V. C. Norimberga	Ausiliarie	1	Buona conoscenza del tedesco, patente guida, pratica centralino telefonico
Amb. Berlino Est	Ausiliarie	1	Conoscenza della lingua tedesca, patente guida
Svizzera			
C. G. Ginevra	Concetto (per Uff. Ass. Soc.)	1	Buona conoscenza del francese scritto e parlato, conoscenza dell'ambiente di lavoro e compiti delle attività di un ufficio di assistenza sociale, conoscenza delle istituzioni dell'ambiente nella Confederazione elvetica
Rappr. perm. organizz.ni intern.li Ginevra	Esecutive	1	Stenodattilografia, ottima conoscenza della lingua francese, conoscenza della lingua inglese
Cons. Neuchatel	Esecutive	1	Buona conoscenza della lingua francese, dattilografia
Afganistan			
Amb. Kabul	Esecutive	1	Conoscenza della tenuta di archivio, conoscenza della lingua inglese
Cina			
Amb. Pechino	Concetto	1	Conoscenza compiti di segreteria, buona conoscenza inglese o francese, conoscenza della lingua cinese
Indonesia			
Amb. Djakarta	Esecutive	1	Dattilografia, conoscenza dell'ambiente in Indonesia, nozioni di lingua indonesiana ed inglese

Art. 4.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2 e avendo interesse ad essere assunti a contratto in una delle sedi e per lo svolgimento delle mansioni elencate nel precedente art. 3, desiderano essere iscritti nell'albo degli aspiranti contrattisti di cui all'art. 13 della legge n. 569 del 1970 e all'art. 1 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971, sono invitati a presentare domanda al Ministero degli affari esteri.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita ed il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonché i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

e) il titolo o i titoli di studio e culturali posseduti;

f) la lingua o le lingue straniere conosciute ed il grado di conoscenza rispettivo;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) altre esperienze impiegatizie e professionali;

i) la durata complessivà della propria permanenza all'estero, precisando i Paesi e le epoche di soggiorno;

l) la sede — tra quelle indicate nell'art. 3 del presente decreto — alla quale desiderano essere destinati. La domanda può essere presentata anche per più sedi o per ogni possibile sede, con indicazione dell'ordine di preferenza;

m) le mansioni contrattuali (di concetto, esecutive ed ausiliarie) per le quali, in relazione al titolo di studio posseduto e ai posti disponibili, chiedono l'assunzione;

n) il possesso degli altri requisiti specifici richiesti nell'art. 3 del presente decreto per le sedi presso le quali chiedono di essere assunti;

o) ogni altro elemento (conoscenza dei Paesi dove aspirano essere destinati o di altri Paesi della stessa area geografica, altre esperienze, ecc.) che possa assumere rilievo ai fini del giudizio sull'iscrizione dei candidati nell'albo degli aspiranti contrattisti e sulla graduazione delle domande che verrà espresso dall'apposita commissione ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; qualora egli si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione. L'interessato può inviare la domanda al Ministero direttamente o, se risiede all'estero, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari.

Le domande che perverranno al Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* saranno esaminate dall'apposita commissione nella riunione che sarà tenuta subito dopo la scadenza del termine indicato.

Le domande che perverranno successivamente saranno esaminate dalla commissione in ulteriori riunioni che avranno luogo nel corso dell'anno in relazione alle previste esigenze di copertura di posti che siano rimasti o che divengano vacanti.

Art. 5.

L'aspirante contrattista deve produrre il certificato di nascita e quello di cittadinanza, il diploma o il certificato relativo al titolo di studio posseduto, una dichiarazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare attestante il suo periodo di permanenza all'estero, nonchè un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle mansioni contrattuali. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

I documenti indicati nel precedente comma devono essere allegati alla domanda o fatti pervenire al Ministero prima che si pronunci sulla domanda stessa l'apposita commissione. La domanda può essere presa in considerazione solo dopo che siano pervenuti al Ministero i documenti suddetti.

L'interessato può presentare anche altri documenti utili a dimostrare il possesso di altri requisiti ed elementi che possano assumere rilievo per la sua valutazione.

Il possesso del requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dall'amministrazione.

L'amministrazione si riserva di verificare l'esistenza del requisito dell'idoneità fisica prima della stipulazione del contratto di assunzione.

Art. 6.

L'accertamento del possesso dei requisiti occorrenti per l'assunzione e degli elementi di valutazione preferenziale dei richiedenti è effettuato dalla commissione prevista dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971, nei modi stabiliti dall'art. 4 del predetto regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 febbraio 1972.

Costituisce titolo di preferenza nel possesso dei requisiti richiesti, il numero di anni di residenza nell'area geografica o Paese in cui deve attuarsi l'assunzione.

L'accertamento avviene sulla base della documentazione acquisita e mediante prove di esame.

La conoscenza delle lingue è accertata mediante prova di esame; in tale prova è fissato un punteggio minimo ai fini della idoneità ed un punteggio ulteriore ai fini della valutazione preferenziale.

E' in facoltà della commissione far sostenere a coloro che aspirino all'assunzione nella carriera di concetto, ai fini della loro valutazione preferenziale, un colloquio sui compiti che l'aspirante dovrà svolgere nonchè sulle istituzioni e sull'ambiente del Paese di destinazione, su elementi di legislazione sociale o consolare o su nozioni contabili e, eventualmente, su altri argomenti che valgano a fornire indicazioni sulla capacità attitudinale, sulla preparazione e sul livello culturale dell'aspirante.

Per l'assunzione nella carriera esecutiva, può essere disposta, agli stessi fini, l'effettuazione di una prova stenografica o dattilografa nonchè, in aggiunta o in alternativa una prova pratica sulla tenuta di archivio.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma: quando l'aspirante risiede all'estero potrà essere disposto che le prove di esame abbiano luogo presso una vicina sede di rappresentanza diplomatica o consolare.

I candidati che risulteranno idonei saranno iscritti nell'albo degli aspiranti contrattisti.

Gli aspiranti idonei che concorrano per la stessa sede e le stesse mansioni saranno graduati secondo l'ordine derivante dai titoli di valutazione preferenziale.

Nel caso in cui l'aspirante consegua un punteggio che comporterebbe il collocamento in graduatoria per più di una delle sedi da lui indicate nella domanda egli sarà iscritto nella graduatoria relativa a quella delle suddette sedi per la quale si è più vantaggiosamente classificato. Nell'ipotesi di pari classificazione dello stesso aspirante per più di una delle sedi per le quali concorre, l'iscrizione in graduatoria sarà fatta con riguardo all'ordine di gradimento preferenziale da lui indicato nella domanda; qualora l'aspirante abbia omesso tale indicazione, egli sarà iscritto in graduatoria per la sede che sarà determinata dalla commissione.

Se l'aspirante contrattista non raggiunge la sede di assunzione nel termine stabilito dal Ministero egli è cancellato dalla graduatoria.

In luogo dell'aspirante cancellato dalla graduatoria può essere autorizzata l'assunzione del candidato che lo segue nella graduatoria per la sede di cui trattasi: nello stesso modo, salvo quanto previsto dall'art. 7 del citato regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971, si provvederà anche nel caso che il posto messo a concorso col presente decreto, dopo essere stato occupato, si renda nuovamente libero, per qualsiasi causa, nel corso dell'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 25 gennaio 1975

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1975
Registro n. 400 *Esteri, foglio n.* 255

(1402)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica.

Le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in numismatica, indetto con il decreto ministeriale 11 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 98, avranno luogo nei giorni 9 e 10 aprile 1975, con inizio alle ore 9, presso la Direzione generale delle antichità e belle arti, piazza del Popolo, 18, Roma.

(1653)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1970, bandito con decreto del medico provinciale di Siena n. 2049 del 6 luglio 1972, modificato con deliberazione della giunta regionale n. 224 del 16 gennaio 1973;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta

di approvare la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

Ciro Pianigiani . .	punti 62,335
Antonino Bova . .	» 58,040
Nunzio D'Agnelli . . .	» 55,167
Francesco Siotto .	» 48,630
Mario Loretti . .	» 47 —
Giovanni Camarda .	» 42,225

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena; esso sarà anche affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Siena è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firenze, addì 31 dicembre 1974

Il presidente: LAGORIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1071 in data 31 dicembre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenze delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 9394 del 18 settembre 1974;

Decreta

di dichiarare vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata, i seguenti medici:

Ciro Pianigiani: Chiusi (Stazione);
Antonino Bova: Gaiole in Chianti (Castagnoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena; esso sarà anche affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Siena è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firenze, addì 31 dicembre 1974

Il presidente: LAGORIO

(1520)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2234 del 28 dicembre 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1972;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla competente commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, indicato in premessa:

Manciati Brunetto	punti 126,61
Finchi Giorgio	» 116,11
Ferron Gianfranco	» 100,25
Sergi Ugo	» 99,40
Ederli Ambrogio	» 84,85

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 30 gennaio 1975

Il medico provinciale: BARCA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 128 del 30 gennaio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1972;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento. sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I seguenti candidati classificati nella graduatoria di merito di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Manciati Brunetto, residente ad Amelia (Terni), piazza Mazzini n. 14: condotta medica unica del comune di Goro;

Finchi Giorgio, residente a Ponte Lanogorino (Ferrara), Centro 218: seconda condotta medica del comune di Codigoro;

Ferron Gianfranco, residente a Burana (Ferrara), via Virgiliana n. 251: condotta medica di Pilastri in comune di Bondeno;

Sergi Ugo, residente ad Alleghe (Belluno): condotta medica di Bondeno in comune di Bondeno;

Ederli Ambrogio, residente a Gubbio (Perugia), via S. Pellico n. 8: condotta medica di Ospitale in comune di Bondeno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 3 febbraio 1975

Il medico provinciale: BARCA

(1656)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1975, n. 1.

Adempimenti regionali previsti dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ADEMPIMENTI REGIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 12, 12 *bis* E 13 DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.

Art. 1.

A far tempo dalla data fissata dal decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di cui all'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la regione Friuli-Venezia Giulia assume tutti i compiti in materia ospedaliera che ad essa competono in base alla predetta legge.

Art. 2.

L'assistenza di cui al precedente articolo è assicurata in via primaria dalla Regione in forma diretta tramite gli enti pubblici ospedalieri.

All'uopo gli enti ospedalieri provvederanno all'accoglimento, al ricovero ed alla cura di tutti coloro che, indipendentemente dall'urgenza, abbiano necessità di assistenza ospedaliera.

La regione Friuli-Venezia Giulia assicura altresì l'assistenza ospedaliera, con apposite convenzioni, tramite le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La Regione assume come proprie, sino all'emanazione dello schema di convenzione ministeriale, di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 — e comunque non oltre il primo semestre 1975 — le convenzioni in atto con gli enti mutualistici alla data dell'11 luglio 1974, per la parte riguardante il ricovero in corsia.

Per i ricoveri in istituti e case di cura non convenzionati ubicati nel territorio regionale, la Regione assicura l'assistenza in forma indiretta rimborsando agli aventi diritto una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate ubicate nella regione e fissata annualmente con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

Il rimborso di cui al comma precedente per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati compete alla regione Friuli-Venezia Giulia solo Per i cittadini aventi residenza nella regione stessa.

Per i ricoveri in istituti di cura non convenzionati ubicati fuori del territorio regionale, la regione Friuli-Venezia Giulia eroga l'assistenza in forma indiretta nei confronti dei cittadini residenti nella regione debitamente autorizzati nei modi di cui al secondo comma dell'art. 7 della presente legge. Il rimborso da corrispondere deriva dalla media del costo *pro die* e *pro capite* dell'insieme delle convenzioni stipulate dalla regione Friuli-Venezia Giulia nel proprio territorio per analoghe prestazioni.

Art. 3.

La Regione eroga uniformemente l'assistenza gratuita negli enti ospedalieri a tutti i soggetti assistibili e negli enti previsti all'art. 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, ubicati nel proprio territorio, a tutti i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza ospedaliera sia in forma diretta che in forma indiretta.

Ai medesimi, qualora richiedano il ricovero in camere speciali, faranno carico soltanto le somme corrispondenti al costo suppletivo derivante da tal forma di ricovero, restando comunque inteso che le prestazioni sanitarie saranno assicurate a livello uniforme e gratuitamente per tutti i degenti.

Le predette somme saranno fissate annualmente dall'assessore all'igiene e alla sanità, su proposta degli enti ospedalieri e degli enti previsti dall'art. 18, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4.

La Regione assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

La regione Friuli-Venezia Giulia rimborsa gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero di cittadini residenti nella regione.

L'assistenza dei cittadini all'estero per ragioni diverse da quelle di cui ai commi precedenti del presente articolo resta garantita dagli enti competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi dello art. 12, primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, e residenti nella regione possono ottenere l'assistenza ospedaliera mediante l'iscrizione in appositi ruoli regionali, per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974 e dalla amministrazione regionale per gli anni successivi, e fissata con decreto dell'assessore all'igiene e alla sanità.

L'iscrizione si ottiene con domanda presentata direttamente o con lettera raccomandata all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno nel quale è stata presentata la domanda a meno che l'interessato non dimostri di aver già avuto titolo altrimenti all'assistenza ospedaliera sino ad una data certa; in tal caso si farà luogo alla riduzione proporzionale dell'onere annuo d'iscrizione.

L'iscrizione è operante per un triennio ed è comprovata dal possesso di apposito tesserino.

La relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni che l'amministrazione regionale stipulerà entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora l'utente acquisti diverso titolo all'assistenza nel corso del triennio potrà chiedere lo sgravio dei ruoli esattoriali ed il rimborso degli importi indebitamente corrisposti per il periodo altrimenti coperto.

Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma è commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

L'assistenza ospedaliera è estesa ai non abbienti già assistiti a carico dei comuni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386. Il titolo a tale assistenza è comprovato da apposito tesserino rilasciato e convalidato annualmente dal comune di competenza, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'elenco comunale.

Art. 6.

La mancata iscrizione nel ruolo regionale non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza in enti ospedalieri o in altri istituti di ricovero e cura convenzionati. Il costo delle relative prestazioni sarà a carico dello utente se l'interessato non inoltra, entro cinque giorni dalla dimissione, domanda di iscrizione nei ruoli regionali o non dimostra il titolo all'assistenza gratuita.

Il corrispettivo giornaliero per i ricoveri di cui sopra, è fissato annualmente dalla giunta regionale su proposta dello assessore all'igiene ed alla sanità e il relativo recupero avviene nei modi previsti dalla legge 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7.

Il ricovero in enti pubblici ospedalieri si attua nel rispetto dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, e non è soggetto a preventiva autorizzazione.

Il ricovero in istituti di ricovero e cura convenzionati è soggetto a preventiva impegnativa da parte dell'assessorato regionale dell'igiene e della sanità; quello in istituti non convenzionati per i cittadini residenti nella regione è soggetto a preventiva autorizzazione della Regione.

Nel caso di ricovero d'urgenza in istituti e case di cura convenzionati e non, la notifica all'assessorato regionale della igiene e della sanità conterrà anche la richiesta di impegnativa o autorizzazione in sanatoria.

L'impegnativa fissa anche il periodo massimo di ricovero, che potrà essere prolungato con successiva autorizzazione regionale su motivata richiesta dei sanitari.

All'infuori dei casi di comprovata urgenza, l'assessorato dell'igiene e della sanità potrà subordinare le impegnative e le autorizzazioni a visite ed accertamenti diagnostici particolari preferibilmente presso gli ambulatori e servizi degli enti pubblici ospedalieri.

Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati, quando sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione di cui ai precedenti commi, dà titolo all'utente per il solo rimborso *in forma indiretta da parte della Regione di una quota non* inferiore alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni negli istituti e case di cura private convenzionati ubicati nella regione.

Le incombenze previste dal presente articolo saranno attuate dagli organi e dagli uffici periferici del Ministero della sanità competente per territorio.

Art. 8.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri ed agli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386, di comunicare al competente ente gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la relativa diagnosi e — al termine della degenza — la data della dimissione del ricoverato avente diritto alla indennità economica.

Per il resto, tutti gli enti erogatori di assistenza ospedaliera saranno tenuti a inoltrare all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità le notifiche, le schede nosologiche individuali, le piante organiche, il prospetto dei costi interni per consumi e tutti gli altri documenti economico-contabili nelle forme, modi e tempi che saranno richiesti dall'assessorato regionale dell'igiene e della sanità.

Capo II

NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 264, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17 AGOSTO 1974, N. 386.

Art. 9.

Fino alla data dell'entrata in vigore della riforma sanitaria o delle norme programmatorie del piano regionale sanitario ed ospedaliero sono vietati i provvedimenti relativi a:

1) istituzione o modificazione di divisioni, sezioni o servizi ospedalieri nonchè aumenti di posti-letto;

2) costruzione di nuovi ospedali;

3) piante organiche del personale sanitario, laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie, amministrativo, tecnico, sanitario-ausiliario ed esecutivo;

4) alienazione di beni immobili e titoli facenti parte del patrimonio ospedaliero, nonchè costituzione di diritti reali sui medesimi.

Art. 10.

Gli enti ospedalieri che intendono adottare provvedimenti in deroga a quanto disposto nel precedente articolo inoltrano all'assessorato dell'igiene e della sanità apposita richiesta, accompagnata da una dettagliata relazione e corredata dagli elementi di carattere tecnico-sanitario e finanziario necessari a verificare che sussistono comprovate specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi, e, nel caso di cliniche e di istituti universitari convenzionati, che le nuove strutture rispondono ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

Art. 11.

I provvedimenti in deroga di cui all'art. 9 devono:

a) contenere la dimostrazione delle disponibilità finanziarie da parte dell'ente ospedaliero, delle strutture edilizie e delle attrezzature necessarie ovvero il piano finanziario relativo all'acquisizione delle medesime;

b) contenere un piano finanziario particolareggiato relativo alle nuove o maggiori spese di gestione.

Le autorizzazioni di cui all'art. 10 della presente legge sono concesse con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

Unitamente all'autorizzazione di cui al precedente comma viene, se del caso, autorizzato il necessario aumento di organico dell'ente interessato.

Art. 12.

Alla copertura dei nuovi posti creati a norma dell'ultimo comma dell'art. 11 deve provvedersi prioritariamente mediante l'utilizzo di personale dello stesso ente con particolare riguardo ai casi di trasformazione o soppressione di servizi ovvero di personale di altri enti ospedalieri semprechè non diminuiscano i livelli di assistenza previsti per l'ente ospedaliero di provenienza.

L'utilizzo di personale di altri enti ospedalieri di cui al comma precedente si applica anche per la copertura di posti previsti dalle vigenti piante organiche, a norma dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 13.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità può autorizzare l'aumento delle piante organiche degli enti ospedalieri relative a divisioni, sezioni o servizi esistenti oppure la trasformazione dei posti già esistenti in pianta organica quando ciò risponda a specifiche ed obiettive esigenze di assistenza oppure discenda da disposizioni di legge o da accordi di lavoro.

Nel provvedimento di autorizzazione all'aumento degli organici può essere stabilito che alla copertura dei relativi posti si provveda con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso.

Art. 14.

Alla copertura di nuovi posti creati a norma dell'art. 13 deve provvedersi prioritariamente mediante la più razionale utilizzazione del personale in servizio.

Art. 15.

L'assunzione a qualsiasi titolo, da parte degli enti ospedalieri, di personale sanitario, di personale tecnico laureato e di personale amministrativo della carriera direttiva, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e anteriormente non coperti nemmeno per incarico, è soggetta a preventiva autorizzazione dell'assessore all'igiene e alla sanità.

L'assunzione di personale diverso da quello di cui al primo comma, a copertura di posti previsti dalle piante organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è soggetta a preventiva autorizzazione.

Art. 16.

L'autorizzazione alla alienazione di beni immobili o di titoli da parte degli enti ospedalieri, nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi, in deroga al divieto di cui all'art. 7, ottavo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e all'art. 10 della presente legge è concessa con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene ed alla sanità, di concerto con l'assessore alle finanze.

L'autorizzazione può essere concessa solo ove sussistano le seguenti condizioni:

a) l'ente proponente indichi la destinazione dei proventi derivanti dalla alienazione o dalla costituzione dei diritti reali;

b) l'operazione patrimoniale, ove concerna beni immobili, non sia in contrasto con i programmi e gli indirizzi della Regione in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente e abbia ottenuto il preventivo parere favorevole degli assessori competenti.

L'autorizzazione di cui al primo comma è concessa allorchè proventi derivanti dall'alienazione o dalla costituzione di diritti reali siano destinati al completamento di opere.

Art. 17.

Ai membri di organi di amministrazione di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni ospedaliere di studio, consultive o giudicatrici dei concorsi per il personale di enti ospedalieri in cui non siano in carica spetta l'indennità di missione in quanto dovuta, fissata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, per i dirigenti generali.

Ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni, di cui al precedente comma, in enti ospedalieri in cui non prestino servizio, spetta l'indennità di missione in quanto dovuta, prevista dagli ordinamenti interni degli enti presso cui si svolgono le commissioni.

Il tempo impiegato per partecipare alle commissioni sarà considerato come orario normale o straordinario di lavoro nello ospedale da cui l'interessato dipende.

Ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale ospedaliero, che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti ospedalieri, saranno corrisposti in aggiunta alla indennità di missione prevista dal primo comma del presente articolo i compensi previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 o le indennità forfettarie che saranno stabilite dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

In relazione alle nuove competenze regionali in materia di assistenza ospedaliera i funzionari designati dall'assessorato dell'igiene e della sanità sostituiscono quelli ministeriali nell'espletamento delle procedure concorsuali ospedaliere.

Ai membri del consiglio di amministrazione non residenti nel comune in cui ha sede l'ospedale è corrisposta l'indennità chilometrica prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Capo III

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI ALLA REGIONE SUL « FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA »

Art. 18.

A partire dall'esercizio 1975, nello stato di previsione della entrata del bilancio regionale sarà istituito un capitolo « per memoria » con la denominazione:

« Stanziamenti assegnati alla Regione sul Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo saranno istituiti in corrispondenza — « per memoria » — i seguenti capitoli con le relative denominazioni:

al titolo I — « Spese correnti »:

a) assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera;

b) competenze fisse ed accessorie e relativi oneri riflessi del personale assegnato alla Regione per l'espletamento della assistenza ospedaliera (art. 19, legge 17 agosto 1974, n. 386);

c) spese derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Regione, a norma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè quelle relative all'assistenza indiretta e all'assistenza ospedaliera all'estero, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 386;

al titolo II — « Spese in conto capitale »:

d) spese di investimento degli enti ospedalieri.

Art. 19.

Gli stanziamenti assegnati dallo Stato sul « Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » saranno iscritti con decreto dello assessore alle finanze nel capitolo d'entrata indicato nel primo comma del precedente art. 18.

L'iscrizione delle predette assegnazioni nei corrispondenti capitoli della spesa del bilancio regionale di cui al precedente articolo è disposta dal presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta stessa, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

La delibera di ripartizione di cui al comma precedente è proposta dall'assessore all'igiene e alla sanità di concerto con l'assessore alle finanze.

Art. 20.

Le eventuali entrate degli enti ospedalieri, a qualsiasi titolo derivate, esclusi i redditi vincolati a destinazione specifica, saranno iscritti in apposito capitolo di entrata istituito nel bilancio della Regione con decreto dell'assessore alle finanze.

Con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 19 della presente legge le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nel capitolo di spesa di cui alla lettera *a*) dell'art. 18.

Art. 21.

Gli stanziamenti iscritti sul capitolo concernente l'assegnazione agli enti ospedalieri per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera sono ripartiti fra gli enti stessi con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli dal 22 al 31.

Art. 22.

La quota spettante a ciascun ente ospedaliero in base al riparto di cui al precedente art. 21 è determinata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità, per le seguenti voci di spesa:

a) stipendi, altri assegni fissi ed oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente, oltre a quelli derivanti dall'applicazione di disposizioni di leggi e degli accordi di lavoro, nonchè oneri relativi al personale da assumersi per la copertura di posti vacanti, per la sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza o puerperio, ovvero da assumersi a norma dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e della presente legge regionale;

b) oneri derivanti da consulenze in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla giunta regionale;

c) oneri derivanti da convenzioni con l'università in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero successivamente autorizzate dalla giunta regionale;

d) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzate dalla giunta regionale;

e) emolumenti a componenti degli organi degli enti ospedalieri nella misura fissata dalle leggi regionali;

f) canoni di locazione e di leasing derivanti da contratti in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzati dalla giunta regionale;

g) spese relative all'incentivazione scientifico-didattica, aggiornamento e istruzione professionale;

h) oneri derivanti dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, e dei relativi interessi, contratti dagli enti ospedalieri;

i) compensi ai dipendenti per lavoro straordinario, nonchè altri assegni ed indennità di carattere variabile;

l) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, consumi e spese generali diverse;

m) spese per acquisto di medicinali, presidi sanitari, materiali diagnostici e terapeutici;

n) spese per vitto;

o) spese per interessi su anticipazioni di cassa;

p) spese relative a consumi per servizi ambulatoriali e ricoveri in camere speciali;

q) fondi di riserva.

Art. 23.

Le spese di cui alle lettere da *a*) ad *h*) del precedente art. 22 sono riconosciute a ciascun ente fino alla misura prevista, per l'esercizio, nel bilancio di ciascun ente ospedaliero.

Art. 24.

Per le spese di cui alla lettera *i*) del precedente art. 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti quantitativi fissati a norma degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e sulla scorta dei bilanci preventivi dei singoli enti ospedalieri.

Per le spese di cui alla lettera *l*) del precedente art. 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della regione nell'esercizio precedente, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla camera di commercio di Trieste.

Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri per il 50 % in ragione della media dei ricoveri verificatisi nel triennio precedente escluso quello in corso e per il 50 % in ragione della media di giornate di degenza accertate nel medesimo triennio.

Art. 25.

Per le spese di cui alla lettera *m*) del precedente art. 22 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari a quella prevista per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della Regione nell'esercizio precedente rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di incremento effettivo dei prezzi relativi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Le somme di cui al precedente comma sono ripartite fra gli enti ospedalieri in relazione alle giornate di degenza verificatesi nell'anno precedente a quello in corso in ciascuno di livelli di specialità.

Art. 26.

Per le spese di cui alla lettera *n*) del precedente art. 22 è devoluta a ciascun ente una somma pari alla spesa media prevista per lo stesso titolo nell'esercizio precedente, per ogni giornata di degenza, dagli ospedali della Regione, rivalutata da un coefficiente non superiore all'indice di aumento globale dei prezzi al consumo comunicato dalla camera di commercio di Trieste e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

Art. 27.

Per le spese di cui alla lettera *o*) del precedente art. 22 è devoluta agli enti ospedalieri che sono stati autorizzati ad effettuare anticipi di cassa una somma pari alla spesa sostenuta a tale titolo.

Art. 28.

Per le spese di cui alla lettera *p*) del precedente art. 22 è assegnata a ciascun ente ospedaliero una somma pari alla entrata prevista per lo stesso titolo nell'esercizio.

Art. 29.

Il fondo di riserva di cui alla lettera *q*) del precedente art. 22 è determinato per ciascun ospedale nella misura massima dell'1 % delle spese correnti previste nell'esercizio per l'amministrazione regionale nella misura massima del 2 % dello stanziamento assegnato alla Regione sul Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 30.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene ed alla sanità, annualmente determina le medie, i coefficienti ed i parametri di cui ai precedenti articoli 24, 25 e 26, nonchè i livelli di specialità di cui al precedente art. 25.

Art. 31.

Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'assessorato dell'igiene e della sanità il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo redatto in conformità alle norme in vigore ed alle eventuali disposizioni emanate dalla giunta regionale.

Entro il 30 novembre viene determinato, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale attribuita a ciascun ente con le modalità previste dai precedenti articoli 21 e 22.

Gli enti ospedalieri, sulla base dell'importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo con deliberazione da sottoporsi al controllo previsto dalla legge regionale.

Art. 32.

Entro il 30 giugno successivo la giunta regionale provvede alla eventuale determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero a norma del precedente art. 31.

Sulla base di tale determinazione gli enti ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri bilanci.

Le variazioni degli stanziamenti in bilancio che dovessero essere richiesti in corso di esercizio per sopraggiunte necessità sono effettuate in base alle norme in vigore con il solo divieto di storni da poste di bilancio destinate ad investimenti.

Per tali variazioni di bilancio sarà seguita la stessa procedura prevista per il bilancio preventivo.

Art. 33.

Le somme assegnate a ciascun ente ospedaliero saranno erogate subordinatamente agli accreditamenti dello Stato sul « Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » in quote bimestrali, previa deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità di concerto con l'assessore alle finanze.

All'eventuale conguaglio si provvede in occasione del pagamento relativo all'ultimo bimestre dell'esercizio.

I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 31, secondo comma, e 32.

Art. 34.

Gli stanziamenti iscritti nei capitoli del titolo I del bilancio regionale indicati nel precedente art. 18 della presente legge, eventualmente non impegnati alla fine dell'esercizio, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio successivo.

Art. 35.

L'accertamento che le somme assegnate dalla Regione in base alla presente legge sono utilizzate secondo le destinazioni di bilancio di ciascun ente ospedaliero, come previsto dagli articoli 31 e 32 della presente legge, è eseguito dai comitati provinciali di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad essi competono ai sensi della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3.

Art. 36.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri di presentare annualmente all'amministrazione regionale, entro il termine che sarà stabilito dal decreto di assegnazione, una formale dichiarazione dalla quale risulti la corrispondenza delle assegnazioni della Regione agli impieghi effettuati accompagnata dal conto consuntivo e dalla relativa deliberazione di approvazione dell'ente ospedaliero, resa esecutiva a termini di legge.

Art. 37.

All'impegno e al pagamento delle competenze fisse ed accessorie e dei relativi oneri riflessi per il personale assegnato alla Regione ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, provvede il presidente della giunta regionale o l'assessore allo uopo delegato.

Art. 38.

All'impegno e al pagamento delle spese indicate alla lettera *c*) del precedente art. 18 provvede l'assessore all'igiene ed alla sanità a termini delle convenzioni o sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della relativa documentazione.

Art. 39.

Lo stanziamento da iscrivere al capitolo di cui alla lettera *d*) del precedente art. 18 è determinato annualmente in misura non superiore al 10 % dell'assegnazione complessiva sul « Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » attribuita alla Regione ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali assunti dagli enti ospedalieri prima del 31 dicembre 1974, ovvero stipulati successivamente purchè assistiti da contributi regionali o statali erogati sugli stanziamenti dei bilanci regionali sino all'esercizio finanziario 1974.

L'eventuale restante parte dello stanziamento è destinata all'impianto, trasformazione, ammodernamento degli ospedali, nonchè al rinnovo ed all'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.

Art. 40.

La ripartizione per ciascun ente ospedaliero dello stanziamento di cui al precedente art. 39 viene disposta con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene ed alla sanità.

All'impegno ed al pagamento delle relative assegnazioni provvede l'assessore all'igiene ed alla sanità.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41.

Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'art. 31, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per il medesimo esercizio il termine di cui all'art. 31, terzo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di comunicazione all'ente ospedaliero della somma ad esso attribuita dalla Regione.

Art. 42.

Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri per il 1975 dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all'esercizio medesimo da quelle imputabili agli esercizi precedenti o comunque connesse alla gestione di queste.

Le erogazioni effettuate dalla Regione a norma del precedente art. 33 sono commisurate esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.

Gli enti ospedalieri dovranno tenere separate le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

Art. 43.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 14 gennaio 1975

COMELLI

(771)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1975, n. 1.

Norme per la concessione di contributi straordinari per l'anno 1973 agli enti pubblici ed imprenditori privati esercenti autoservizi di concessione regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 14 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione di contributi

Al fine di assicurare la prosecuzione e la regolarità dei pubblici autoservizi di linea e di garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile, l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in relazione all'esercizio svolto nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973 contributi finanziari ai comuni, alle aziende municipalizzate ed alle imprese private che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria extraurbani in base a concessione regionale e che non godono, per tali servizi, di altri interventi finanziari pubblici comunque denominati:

a) contributo finanziario non eccedente la misura di L. 90 per autobus/chilometro, in proporzione alle risultanze economiche dei relativi esercizi ed alle percorrenze, espresse per autobus/chilometro;

b) contributo finanziario forfettario in misura massima pari al 30 per cento degli introiti relativi alla vendita di titoli di viaggio a tariffa con riferimento agli incassi denunciati agli uffici finanziari ai fini dell'IGE per l'anno 1972.

Art. 2.

Ammissione ai contributi

I contributi possono essere accordati solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, gran turismo ed internazionali, concessi all'impresa dallo Stato, dalla Regione o dai comuni.

Art. 3.

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme della legge regionale 27 agosto 1973, n. 13.

Art. 4.

Riduzione obbligatoria per lavoratori e studenti

I beneficiari dei contributi di cui al precedente art. 1 devono, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, concedere agli studenti e lavoratori dipendenti abbonamenti di andata e ritorno da e per le località di studio e per i posti di lavoro ridotti di almeno il 40 per cento rispetto alla tariffa ordinaria di abbonamento.

Art. 5.

Oneri finanziari

Al finanziamento dell'onere previsto dalla presente legge, presentata e non perfezionata nell'anno finanziario 1973, si provvede con utilizzo delle disponibilità del bilancio regionale 1973, risultanti in lire 710 milioni al cap. 4417, così aumentato con legge regionale n. 5 del 19 aprile 1974, iscritto al titolo I - sezione 2ª - rubrica 7ª « Erogazione per l'anno 1973 di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione » e in lire 790 milioni al cap. 7501, iscritto al titolo II - sezione 5ª - rubrica 1ª « Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, è istituito al titolo I - sezione 2ª - rubrica 7ª il cap 132 « Erogazione per l'anno 1973 di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione » con lo stanziamento di L. 1.500.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 10 gennaio 1975

FERRARA

(772)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 2.

Norme sul diritto di accesso all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la regione Calabria eroga l'assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a tutti coloro che ne abbiano titolo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2 della presente legge.

La Regione eroga l'assistenza di cui al comma precedente con criteri di uniformità, avvalendosi degli enti ospedalieri, nonchè, a seguito di convenzioni da stipularsi a norma del suc-

cessivo art. 8, delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, degli istituti ed enti indicati nel penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 182, degli istituti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, delle case di cura private che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 9.

Art. 2.

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera gratuita di cui al precedente art. 1:

a) i cittadini italiani iscritti agli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè alle casse mutue anche aziendali comunque denominate e strutturate;

b) i cittadini italiani non abbienti iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica, ostetrica e farmaceutica gratuita, di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

c) gli iscritti nel ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

La regione Calabria eroga altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta ai residenti nel proprio territorio che siano in possesso dei requisiti di assistibilità di cui al precedente art. 2, qualora questi non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gratuita, ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati o in classi diverse da quelle convenzionate.

Nel caso di cui al comma precedente la misura del rimborso è pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate ubicate nel proprio territorio.

Il ricovero in case di cura non convenzionate è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti uffici della regione Calabria.

Art. 4.

La regione Calabria assicura, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

I lavoratori stagionali all'estero che rientrino nel territorio della Regione acquisiscono il diritto all'assistenza ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 3 mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 5.

Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 relativa alla assistenza dei marittimi all'estero. Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera.

L'iscrizione nel ruolo è aperta a tutti i residenti nel territorio della Regione che non siano nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2.

Chiunque abbia interesse all'iscrizione nel ruolo regionale deve farne domanda alla giunta regionale - assessorato alla sanità, corredata di un certificato di residenza di data non anteriore a tre mesi. La domanda potrà essere cumulativa per i componenti dello stesso nucleo familiare e in tal caso dovrà essere esibito anche il certificato di stato di famiglia del richiedente.

L'iscrizione nel ruolo comporta il pagamento, a carico di ogni iscritto, di una somma pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974 e dalla giunta regionale per gli anni successivi.

La relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni deliberate dalla giunta regionale.

Per i lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio della Regione la somma di cui al quarto comma è commisurata al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza del territorio nazionale secondo i dati rilevati presso il Ministero del lavoro.

Le entrate finanziarie derivanti dalla iscrizione nel ruolo regionale sono versate a cura della Regione al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

L'iscrizione nel ruolo regionale decorre dalla data di presentazione della domanda o di inoltro della stessa con lettera raccomandata ai competenti uffici regionali ed opera per almeno un triennio; essa si intende tacitamente rinnovata in mancanza di formale disdetta da presentarsi alla giunta regionale, assessorato alla sanità, almeno un mese prima della scadenza.

La cancellazione dal ruolo regionale può avvenire, a richiesta dell'iscritto, solo alla fine del triennio di iscrizione ovvero, ancor prima della scadenza del triennio, per trasferimento dell'iscritto in altra Regione nonchè quando l'iscritto acquisisca titolo diverso all'assistenza ospedaliera per essere entrato, successivamente all'iscrizione, in una delle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2. La domanda di cancellazione deve essere corredata da documento idoneo a comprovare l'esistenza del diverso titolo all'assistenza ospedaliera.

La cancellazione dal ruolo, che comporta lo sgravio proporzionale dell'importo ancora dovuto, opera dalla data in cui è maturato il nuovo diritto all'assistenza ovvero per il caso di cambiamento della residenza, dalla data della domanda di cancellazione.

La cancellazione dal ruolo avviene d'ufficio a seguito di decesso dell'iscritto. A tal fine gli uffici anagrafe dei comuni, ai quali la Regione invierà copia del ruolo con gli aggiornamenti periodici, comunicheranno le date di decesso degli iscritti.

Art. 6.

L'accettazione degli infermi negli enti ospedalieri della Regione avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

I ricoverandi devono dimostrare il possesso del titolo in base al quale godono del diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

Per i ricoveri di urgenza l'accertamento della sussistenza del titolo è effettuato dall'ente ospedaliero durante il periodo della degenza.

E' fatto obbligo agli enti ospedalieri di comunicare al competente ente gestore di malattia nonchè all'assessorato regionale alla sanità la data del ricovero con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data di dimissione del ricoverato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche nel caso di ricovero in istituti diversi dall'ente ospedaliero.

Art. 7.

Gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2, all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, possono usufruire, a richiesta, del ricovero nelle camere speciali di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. In tale caso saranno posti a carico del ricoverato gli oneri derivanti dalla differenza del puro costo alberghiero da deliberarsi annualmente dal consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.

Nessun altro onere può essere posto a carico del ricoverato per prestazioni sanitarie comunque dovute.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, è autorizzato a stipulare convenzioni con le cliniche universitarie, con gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, con gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè con quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 9.

Le modalità dei ricoveri negli istituti di cui al comma precedente saranno determinate dalle convenzioni, le quali saranno conformi agli schemi ministeriali di cui all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 9.

La stipula delle convenzioni con le case di cura private è in ogni caso subordinata al possesso, da parte di queste ultime, dei requisiti costruttivi ed igienico-sanitari, delle attrezzature e del personale necessari ad assicurare nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani regionali di programmazione, una adeguata assistenza sanitaria ai ricoverati nonchè la idoneità della casa di cura ad assolvere soddisfacentemente gli impegni derivanti dalla convenzione.

L'assessorato regionale alla sanità vigila, anche a mezzo di periodici controlli, sull'attività di tutte le case di cura esistenti nel territorio della Regione e propone, agli organi competenti, sentita la commissione consiliare di politica sociale, l'adozione eventuale dei provvedimenti anche di chiusura qualora venga riscontrata l'inidoneità al funzionamento.

Art. 10.

Coloro che non rientrano in alcuna delle condizioni di assistibilità con onere a carico della Regione di residenza hanno comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alle prestazioni medico-chirurgiche erogate dagli ospedali e dagli altri istituti pubblici e privati di ricovero e cura esistenti nella Regione.

A loro carico graverà per l'anno 1975 l'onere del ricovero per un importo pari alla retta giornaliera di degenza deliberata dall'ente ospedaliero nell'anno 1974 e per gli anni successivi pari al costo medio di ogni giornata di degenza, determinato dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta. Per gli altri istituti pubblici e privati di ricovero e cura farà carico all'assistito la retta di degenza vigente al momento del ricovero.

Art. 11.

La giunta regionale esercita azione di rivalsa, per il recupero delle spese di spedalità, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dalla legge.

Ai fini di cui al comma precedente gli ospedali e gli altri istituti di ricovero indicati nella presente legge acquisiscono, all'atto del ricovero tutte le notizie relative alla causa della malattia comunicandole, entro il termine di giorni cinque, alla giunta regionale - assessorato regionale alla sanità.

Art. 12.

Sino a quando non saranno state stipulate le convenzioni di cui al precedente art. 8 rimangono in vigore quelle in atto alla emanazione della presente legge, intendendosi sostituita la regione Calabria all'ente mutualistico, ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituito presso la giunta regionale - assessorato alla sanità, l'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera.

L'ufficio provvede in particolare:

alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati da acquisirsi presso gli ospedali della Regione ai fini della formulazione della proposta del piano annuale di riparto del fondo regionale per la assistenza ospedaliera;

alla compilazione ed al quotidiano aggiornamento del ruolo regionale ospedaliero di cui al precedente art. 5;

alla esecuzione degli adempimenti amministrativi derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8;

al rilascio delle autorizzazioni per il ricovero dei richiedenti in case di cura private non convenzionate;

alla predisposizione delle contabilità relative ai rimborsi per assistenza indiretta;

alla esecuzione della vigilanza tecnico-amministrativa e contabile sugli ospedali e sugli istituti pubblici e privati di ricovero e cura ubicati nella Regione;

alla istruttoria delle pratiche per il contenzioso amministrativo;

ad ogni altra incombenza tecnico-amministrativa e contabile derivante dall'applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, e delle leggi regionali conseguenziali.

Art. 14.

L'ufficio regionale per l'assistenza ospedaliera, si articola in una sede centrale presso l'assessorato alla sanità ed in tre sedi periferiche nei capoluoghi di provincia, dotate ciascuna del seguente personale:

un dirigente (amministrativo);
cinque funzionari (tre amministrativi e due sanitari);
otto collaboratori diplomati;
cinque dattilografi;
un archivista;
due autisti;
un commesso.

L'ufficio avente sede presso l'assessorato ha anche il compito del coordinamento dell'attività degli uffici periferici.

Il personale di cui al primo comma, in attesa del definitivo trasferimento, sarà comandato presso la Regione dagli enti mutualistici e dagli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservala e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1975

FERRARA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1975, n. 3.

Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 18 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituito il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, da utilizzarsi per gli scopi e con le modalità di cui alla presente legge.

Il fondo è iscritto negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della regione Calabria in appositi capitoli delle contabilità speciali.

Art. 2.

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota parte del fondo nazionale ospedaliero che verrà annualmente assegnata alla regione Calabria ai sensi dell'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) dalle entrate di cui al successivo art. 8;

c) dall'eventuale apporto integrativo della Regione, da determinarsi annualmente con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 3.

Le entrate che alimentano annualmente il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono utilizzate:

a) per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera nell'ambito della Regione; per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie nonchè per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature;

b) per il finanziamento dell'assistenza diretta resa per convenzione dalle istituzioni sanitarie di cui al primo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera erogata in forma indiretta dalla Regione ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386; per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera resa all'estero, secondo i vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro e per i rimborsi alle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero a norma dell'art. 12, quinto e settimo comma della legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) per il finanziamento delle spese impreviste riguardanti i precedenti settori di intervento nonchè per la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti alla Regione dalla integrale applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4.

Entro la data del 31 dicembre di ogni anno la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità, provvede alla determinazione ed al riparto tra gli ospedali della Regione dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3, tenendo conto della destinazione di una parte del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera per gli scopi di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo art. 3.

Art. 5.

La determinazione delle quote da assegnarsi annualmente a ciascun ente ospedaliero per il finanziamento di cui al precedente art. 4 è effettuata sulla base dei presumibili costi che l'ente dovrà sostenere nell'esercizio finanziario cui lo stanziamento si riferisce. A tale fine entro la data del 15 novembre di ogni anno ciascun ente ospedaliero dovrà trasmettere alla giunta regionale - assessorato alla sanità:

a) copia del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;

b) copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

c) copia della pianta organica vigente con la indicazione, per numero e per qualifica, delle unità in servizio;

d) copia dei provvedimenti adottati nel corso dell'esercizio e approvati dagli organi di controllo, dai quali risultino eventuali impegni pluriennali di spesa a carico dell'ente;

e) relazione analitica redatta dalla direzione sanitaria e controfirmata dalla direzione amministrativa dell'ente dalla quale risulti lo stato d'uso delle attrezzature ospedaliere con la indicazione delle priorità per quanto concerne la loro eventuale integrazione o il loro rinnovo ed i relativi costi; il numero dei corsi di formazione professionale del personale paramedico e tecnico con l'indicazione del numero degli allievi iscritti e della spesa relativa; il numero delle degenze relative all'anno precedente distinte per specialità; la previsione del numero delle degenze per l'anno successivo; il numero complessivo dei posti letto distinti per specialità;

f) parere del consiglio dei sanitari e del collegio dei revisori sulla relazione di cui alla precedente lettera *e*).

Art. 6.

Sulla scorta della documentazione di cui al precedente articolo nonchè a seguito delle risultanze degli accertamenti che saranno disposti dall'assessorato regionale alla sanità, viene predisposto il piano annuale di riparto di cui all'art. 4;

a) finanziando integralmente: 1) le spese derivanti dal pagamento degli stipendi, degli oneri contributivi, degli scatti di anzianità nonchè degli altri assegni fissi al personale in servizio, tenendo conto dei livelli retributivi fissati dai contratti nazionali di lavoro, stipulati a norma dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchè degli oneri per eventuali nuove assunzioni nell'ambito dei posti esistenti in pianta organica; 2) gli oneri derivanti dalla esecuzione di convenzioni e contratti di mutuo, locazione, somministrazione e di consulenza deliberati ed approvati dai competenti organi di controllo anteriormente alla data del 31 dicembre 1974. Gli impegni che si intendono assumere con decorrenza dagli esercizi successivi devono essere preventivamente autorizzati dalla giunta regionale; 3) gli oneri derivanti da imposte e tasse a carico dell'ente; 4) gli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione dell'ente ospedaliero nella misura fissata dalla legge regionale; 5) gli emolumenti spettanti al collegio dei revisori nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni;

b) attribuendo a ciascun ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, guardie, pronta disponibilità, indennità di rischio specifico, indennità di missione al personale dipendente ed ai componenti del collegio dei revisori e del consiglio di amministrazione dell'ente nonchè per la copertura delle spese relative al funzionamento delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Tale quota è determinata tenendo conto dell'entità numerica e delle qualifiche del personale in servizio;

c) attribuendo a ciascun ente ospedaliero una quota da utilizzarsi per il rifornimento periodico di vitto, di medicinali e gas terapeutici, di materiali di laboratorio, di materiale radiologico, di materiale di medicazione vario, di presidi medico-chirurgici. L'entità di tale quota sarà proporzionale alla media delle degenze dell'ultimo biennio ovvero per gli ospedali di nuova istituzione, alla media delle degenze di ospedale di pari dimensione. Si terrà, altresì, conto delle specialità mediche, chirurgiche e dei servizi esistenti nell'ambito di ciascun ente nonchè delle disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) attribuendo a ciascun ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per far fronte alle spese generali di gestione, di manutenzione dei beni mobili ed immobili, di energia termica ed elettrica, la cui entità sarà proporzionale al numero complessivo dei posti letto, tenendo conto delle spese sostenute nell'esercizio precedente nonchè del grado di concentrazione dei posti letto e dei servizi generali e speciali in uno o più edifici;

e) attribuendo a ciascun ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature nonchè per la esecuzione di opere di trasformazione e di ammodernamento, escluse le opere murarie, eventualmente autorizzate dalla giunta regionale. La misura di tale quota sarà determinata tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di cui alla lettera *e*) del precedente art. 5, delle risultanze degli accertamenti disposti dall'assessorato regionale alla sanità, nonchè degli stanziamenti già intervenuti con i piani regionali di riparto del Fondo nazionale per le attrezzature ospedaliere;

f) attribuendo a ciascun ente ospedaliero una quota annuale da utilizzarsi per l'esercizio delle attività didattiche di formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale, la cui entità sarà determinata tenendo conto delle esigenze derivanti dagli indirizzi programmatici del piano ospedaliero, del personale interessato e del numero delle scuole per la formazione del personale paramedico e tecnico esistenti nell'ospedale nonchè della sua classificazione;

g) attribuendo a ciascun ente ospedaliero, come fondo di riserva, una somma non superiore allo 0,5 % della spesa corrente complessiva prevista annualmente.

Art. 7.

La somma delle quote di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 6 costituisce il finanziamento complessivo che sarà annualmente assegnato a ciascun ospedale della Regione.

E' fatto divieto agli enti ospedalieri di deliberare storni di fondi da una quota all'altra, salvo che a ciò l'ente non sia autorizzato con provvedimento della giunta regionale.

Art. 8.

Entro il giorno dieci del primo mese di ogni trimestre gli enti ospedalieri sono tenuti a versare alla Regione l'ammontare dei proventi ad essi derivanti da prestazioni a solventi in proprio nonchè ogni altro provento spettante agli enti a qualsiasi titolo, detratte le quote di competenza del personale medico per l'attività libero-professionale nei limiti massimi stabiliti dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 9.

Il bilancio di previsione degli enti ospedalieri, redatto in conformità dei criteri di finanziamento di cui alla presente legge è deliberato entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmesso all'organo regionale di controllo per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri deve determinare la previsione delle entrate e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, secondo lo schema approvato annualmente con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità.

La gestione del patrimonio da reddito deve essere rilevata tra le contabilità speciali del bilancio di previsione degli enti ospedalieri dall'apposito prospetto allegato allo schema di cui al precedente comma.

All'inizio dell'esercizio finanziario gli enti ospedalieri determineranno la percentuale del fondo di accantonamento delle future spese di manutenzione straordinaria del patrimonio da reddito che dovrà essere riferita allo stesso.

Al bilancio di previsione degli enti ospedalieri dovrà essere altresì allegato un prospetto sull'impiego del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, conforme al modello approvato con lo stesso decreto del presidente della giunta regionale di cui ai comma precedenti.

Art. 10.

L'estinzione dei debiti degli enti ospedalieri contratti per l'esercizio dell'attività ospedaliera e patrimoniale, per somme impegnate negli anni 1974 e precedenti, non potrà essere effettuata con gli stanziamenti assegnati agli enti medesimi dal fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, che restano vincolati esclusivamente ad alimentare il movimento di cassa relativo alla gestione di competenza dell'esercizio 1975 e successivi.

I debiti degli enti ospedalieri di cui al comma precedente saranno estinti con i mezzi e con le procedure di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis* e 3 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 11.

La giunta regionale, tenendo conto del flusso del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrisponde acconti periodici sui finanziamenti previsti dall'art. 6 in base ad un bilancio funzionale di cassa predisposto trimestralmente dagli enti ospedalieri in conformità al modello approvato con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità.

Il bilancio previsionale di cassa è trasmesso alla giunta regionale, assessorato alla sanità, entro il giorno 15 del mese precedente all'inizio di ogni trimestre.

I relativi acconti sono concessi per la quota parte afferente la competenza all'esercizio finanziario in corso.

La determinazione finale del finanziamento spettante a ciascun ente ospedaliero è effettuata nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7 a chiusura dell'esercizio in rapporto all'attività svolta dall'ente.

Per effetto di tale determinazione gli enti ospedalieri apportano ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni.

Gli enti ospedalieri che nel corso dell'esercizio registrino per cause impreviste maggiori spese di gestione, comunque non finanziabili, possono presentare alla giunta regionale, assessorato alla sanità documentata richiesta di finanziamento integrativo.

Art. 12.

Il collegio dei revisori degli enti ospedalieri, composto di un rappresentante del Ministero del tesoro e di tre rappresentanti nominati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità, esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio e del patrimonio dell'ente e sulla regolarità dell'attività amministrativa, vigilando, altresì, sul rispetto degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi posti dalla Regione all'ente ospedaliero.

Il collegio trasmette copia dei propri verbali alla giunta regionale, assessorato alla sanità.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservala e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1975

FERRARA

(773)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1975, n. 1.
Iscrizione della regione dell'Umbria come ente associato all'Istituto nazionale di urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria, al fine di stabilire un più organico collegamento con tutte quelle forze politico-culturali che svolgono attività e ricerche nell'ambito dell'assetto territoriale e della legislazione urbanistica, aderisce come ente associato allo Istituto nazionale di urbanistica e ne approva lo statuto.

Art. 2.

L'onere annuo di L. 600.000, derivante all'amministrazione regionale dall'attuazione della presente legge, graverà, per il corrente esercizio, sul cap. 520 « Quota associativa all'Istituto nazionale di urbanistica » di nuova istituzione sul bilancio dell'esercizio 1974 e ad esso si farà fronte mediante riduzione di L. 600.000 dello stanziamento di cui al cap. 3120 « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 2 gennaio 1975

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 28 *novembre* 1974 (*atto n.* 1296) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 31 *dicembre* 1974.

(276)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750560)